



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna  
Direzione Generale  
Ufficio terzo

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Regione Sardegna

Pubblicazione sul sito web USR Sardegna

**OGGETTO: INCARICHI AGGIUNTIVI; PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE.**

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte dei dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, commi 7 e 9, D.Lgs. 165/2001.

Il principio è stato ribadito dall' Ordinanza n. 30865/2022 della Corte di Cassazione - Sez. Civile sulla scia di altri precedenti giurisprudenziali, a mente della **quale l'assenza di preventiva autorizzazione non può essere sanata da un'autorizzazione successiva "ora per allora"**.

La Suprema Corte ha evidenziato che *"lo scopo della previsione è quello di garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 97 e 98 Cost., nonché di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato, e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificerebbe -se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della prevalenza e continuità- la permanenza all'interno della pubblica amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essa attribuiti"*. Alla luce di tali considerazioni la citata giurisprudenza dispone che l'autorizzazione "ora per allora" impedirebbe *"la preliminare valutazione di compatibilità dell'incarico, il quale, nelle more di tale autorizzazione postuma, risulterebbe comunque intrapreso (se non anche esaurito) senza detta valutazione"*.

Conclusivamente, poiché l'autorizzazione postuma *"risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione"* che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, e 9 è quella di verificare, necessariamente ex ante, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, **a partire dal 01.09.2023 gli incarichi extraistituzionali consentiti ai dirigenti scolastici saranno solo quelli previamente**

**autorizzati dall'amministrazione datoriale e quelli dalla stessa direttamente conferiti  
mentre non saranno riconosciute autorizzazioni successive.**

Il funzionario  
Marzia Nieddu

Il Direttore Generale  
Francesco Feliziani